

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5003-C

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE; MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO, CADDEO, LAURICELLA, SCIVOLETTO, VELTRI; WILDE, CECCATO; COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI, CIMMINO; GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA, CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO, FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA, PETRUCCI, NIEDDU, UCCHIELLI, MIGNONE; POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO, MONTAGNINO, GIARETTA; ATHOS DE LUCA; DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, TURINI, MAGGI, PEDRIZZI; LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, BALDASSARE LAURIA, DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D'ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI, CORSI ZEFFIRELLI; TURINI, LAURO, CUSIMANO, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CURTO, DE CORATO, RECCIA, FLORINO, MARRI**

E

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto**

**APPROVATE, IN UN TESTO UNIFICATO,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 giugno 1998 (v. stampati Senato nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932)*

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 giugno 1998*

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulla proposta di legge n. 5003-B.

La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 21 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo della proposta di legge si rinvia allo stampato A.C. 5003-B.

**MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 20 dicembre 2000 (v. stampato Senato nn. 377-391-  
435-1112-1665-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B)*

---

**NUOVAMENTE MODIFICATA  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 febbraio 2001*

---

Riforma della legislazione nazionale del turismo

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 febbraio 2001*

---

(Relatore: **SERVODIO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

NULLA OSTA

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,  
ritenuto che il provvedimento, nelle parti modificate dal Senato,  
appare compatibile con la normativa comunitaria;  
esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 5003 e abb.-B, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

ribadita l'esigenza di un generale riordino della disciplina riguardante il settore turistico, anche in conseguenza dei profondi mutamenti in esso intervenuti dopo la legge quadro n. 217 del 1983;

richiamati i propri precedenti pareri espressi il 2 dicembre 1999 sul nuovo testo dell'A.C. 5003, e il 17 gennaio 2001 sul nuovo testo del disegno di legge A.S. 377 e abb.-B;

rilevato che, per quanto concerne la disciplina procedurale e sostanziale del documento di linee-guida, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'articolo 2, comma 4, come modificato dal Senato, ha fatto espresso e formale riferimento a tale disposizione, pur non modificando nella sostanza le disposizioni del medesimo articolo 2, commi da 4 a 8, già segnalate nei precedenti pareri, in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento e che operano, quindi, anche come vere e proprie disposizioni suppletive, trasformando la funzione di detto documento in quella di fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge C. 5003 e abb.-B, ad eccezione dei commi da 4 e 8 dell'articolo 2, su cui il parere è contrario.

*(Parere espresso il 22 febbraio 2001)*